CAMERA DEI DEPUTATI N. 4328

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CALABRÒ

Presentata il 5 dicembre 1962

Norme per la vigilanza sui servizi dati in concessione alla R. A. I.-TV

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai da anni che in Parlamento si levano critiche continue e serrate alla R. A. I.-TV e basta scorrere gli atti parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per rendersi conto di come dette critiche siano fondate, e – anzi – non siano che una pallida eco del malcontento che l'Ente suscita nell'opinione pubblica nazionale, malcontento che la stampa di tutte tendenze non ha mancato di rilevare.

Vale la pena ricordare anche, come nel più recente dibattito parlamentare sul bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni sul totale dei parlamentari che intervennero alla discussione, oltre il 60 per cento dedicarono i propri interventi al disinvolto comportamento dell'Ente che – per avere ricevuto un servizio pubblico in concessione dallo Stato – ha il dovere di rendere conto della propria attività, di vivere insomma in una casa di vetro, di cibarsi di cordiali relazioni e collaborazioni, di parlare con la bocca della verità.

Basti invece leggere le discussioni sui bilanci in Parlamento e le numerose interpellanze colle interrogazioni parlamentari nonchè le numerose critiche della più qualificata stampa italiana, per rendersi conto di come il costume dell'Ente stia agli antipodi di tale concezione: nè il Ministro delle poste e telecomunicazioni – per propria dichiarazione responsabile ed esplicita nell'aula della Camera dei Deputati in occasione del recente dibattito sul bilancio del proprio Ministero – può intervenire a correggere le storture denunziate.

In virtù di tale stato di cose i dirigenti di quell'Ente – che ha la ponderosa responsabilità di informare e di formare l'opinione pubblica nazionale, di influenzare e modificare gli usi e i costumi nazionali – non vengono scelti nemmeno con le consuete garanzie con cui è scelta la burocrazia addetta ad espletare altri servizi dello Stato di gran lunga meno delicati e difficili, e godono di favoritismi del tutto particolari comportandosi nella loro casta chiusa – avulsa dalla realtà nazionale – come monarchi assoluti cui sia lecito ignorare e vilipendere Enti e Circoli, Partiti politici e Sindacati, irrispettosi financo del Parlamento nonchè dei Ministri in carica, se essi non godano delle grazie dei monarchi dell'Ente.

Ora il recente pronunziamento della Corte Costituzionale al riguardo della natura del servizio dato dallo Stato in concessione alla R. A. I.-TV è molto esplicito in casi di inottemperanza dell'Ente.

In considerazione di quanto sopra, l'intervento del Parlamento è – oggi – doveroso ed indilazionabile di fronte alla abnorme situazione in atto; ed il problema invero non è sfuggito alla sensibilità del Parlamento, che – oltre all'attenzione dedicata ad esso nei propri dibattiti – non ha mancato di

presentare svariate proposte di legge, provenienti da ogni settore: abbiamo pendenti avanti alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 670, disciplina delle informazioni politiche e legislative alla radio ed alla televisione d'iniziativa dei deputati del gruppo socialista: la proposta di legge n. 981 norme sulla vigilanza delle trasmissioni radio-televisive d'iniziativa dei deputati del gruppo comunista; la proposta di inchiesta parlamentare n. 1826, inchiesta parlamentare sulla R. A. I. e sui servizi di radio audizioni, televisione e telediffusione, d'iniziativa dei deputati del Partito repubblicano; mentre il Gruppo del Partito liberale per bocca del deputato Barzini nel recente dibattito sul bilancio del Ministero delle poste e telecomunicazioni ha annunziato una propria proposta diretta sempre a regolamentare la materia in questione.

Apparendoci la soluzione del problema sempre più necessaria e urgente, dato il diuturno sviluppo della diffusione dei servizi radiotelevisivi, con la presente proposta sollecitiamo detto fine indicando la nostra tesi. È da considerare inoltre che lo stesso Governo – riconoscendo la necessità da noi denunziata – ha riferito che è allo studio degli organi competenti una riforma dell'Ente.

Tutti quindi si sono ormai resi conto che le norme del decreto legislativo del 3 aprile 1947, n. 428 sulla vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni, nonché le norme della legge del 23 agosto 1949, n. 681 sulle disposizioni concernenti la Commissione di vigilanza sulla radio-diffusione sono ormai inadatte, perché gli strumenti di controllo da esse disposte sono oggi inconsistenti.

Perdippiù noi riteniamo che non basti una riforma interna della organizzazione dell'Ente, in quanto il Parlamento non può ignorare l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sulla istituzione del Ministero delle partecipazioni statali, che al comma 2° testualmente afferma che al Ministero delle partecipazioni statali «sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni, spettano al Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai singoli Ministeri relativamente all'I. R. I., all'E. N. I. e a tutte le imprese con partecipazione statale diretta o indiretta».

Ecco perché all'articolo 1 della nostra proposta di legge abbiamo inteso trasferire al Ministero delle partecipazioni statali tutte le attribuzioni sulla R. A. I.-TV attualmente affidate al Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

All'articolo 2 della nostra proposta abbiamo invece inteso modificare alcune clausole della convenzione, ritenute superate dalla Convenzione del 26 gennaio 1952 con cui lo Stato cede fino al 1972 in concessione alla R. A. I.-TV i servizi di radio-audizione, telediffusione, radiofotografie circolari: superate perché quando detta convenzione nel 1952 venne rinnovata non fu tenuto presente che molte clausule di favore per l'Ente erano state incluse nella Convenzione al fine di incoraggiare e favorire la diffusione della radio: ma oggi tali clausole appaiono ridicole, disponendo la radio e la televisione complessivamente di oltre 10 milioni di abbonati, mentre consentono una sleale, concorrenza dell'Ente colle categorie che esercitano la propria attività nel settore, ad esempio, dello spettacolo.

Negli articoli successivi abbiamo inteso poi indicare la funzione e la formazione degli organi direttivi di controllo e di vigilanza, nonchè assicurare a tutti i partiti politici presenti in Parlamento la possibilità di esprimere direttamente i propri programmi ed orientamenti, con particolare riguardo ai periodi di tempo in cui si svolgono nel paese le consultazioni elettorali.

Confidiamo, onorevoli colleghi, perciò, che la presente proposta trovi accoglienza al fine di garantire quei criteri di obbiettività e di imparzialità indicati chiaramente dalla Corte Costituzionale e che *sole* possono legittimare la posizione di monopolio della R. A. I.-TV.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, tutti i compiti e le attribuzioni esercitate dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nonchè dal Consiglio dei Ministri, per quanto concerne le partecipazioni statali dirette o indirette nella radio audizione italiana (R. A. I.-TV), sono devolute al Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 2.

I componenti del Comitato per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative dei programmi previsto dagli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo del Capo dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e successive modifiche, sono nominati dal Parlamento.

ART. 3.

I membri del Consiglio di amministrazione della R. A. I. di cui all'articolo 5 della convenzione R. A. I. e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 26 gennaio 1952 sono nominati tutti dal Parlamento.

I rappresentanti dell'I. R. I. in seno al Consiglio di amministrazione della R. A. I. sono nominati anch'essi con delibera del Parlamento.

ART. 4.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obbietività informativa delle trasmissioni radio-televisive, nonchè il controllo sul bilancio della R. A. I.

Ogni membro della Commissione deve avere un proprio supplente ».

ART. 5.

Ogni partito politico che è rappresentato in Parlamento da un gruppo parlamentare ha diritto a godere di un tempo di trasmissione radiofonica e televisiva nel corso di ogni mese e con maggiore frequenza durante le campagne elettorali.